

Molise

La Commissione ha approvato una Bozza di Statuto.

BOZZA DI STATUTO DELLA REGIONE MOLISE

TITOLO III Rapporti con le Autonomie locali

Art. 9 *Il Consiglio delle Autonomie locali*

1. È istituito il Consiglio delle Autonomie locali, organo di consultazione sulle politiche regionali concernenti il sistema delle Autonomie locali, l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale, lo sviluppo socioeconomico ed il governo del territorio.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da:

- a) i Presidenti delle Province;
- b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
- c) tre Sindaci eletti dai Sindaci dei Comuni di ciascuna Provincia.

3. Alle elezioni dei tre Sindaci per ciascuna Provincia non partecipano i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia.

4. Le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie locali si svolgono entro trenta giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Nella prima riunione il nuovo Consiglio delle Autonomie locali elegge il Presidente.

5. Il Sindaco componente elettivo del Consiglio delle Autonomie locali, in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica, è sostituito dal Sindaco primo dei non eletti.

(2. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da:

- a) un rappresentante per ciascuna delle Province eletto dai Consigli provinciali;**
- b) un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo di Provincia eletto dai rispettivi Consigli;**
- c) tre rappresentanti eletti dai Consigli comunali di ciascuna Provincia.**

3. Alle elezioni dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 non partecipano i Comuni capoluogo di Provincia.

4. Le elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali si svolgono entro trenta giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Nella prima riunione il nuovo Consiglio delle Autonomie locali elegge il Presidente.

5. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali sono sostituiti sulla base dei risultati delle nelle rispettive procedure elettorali)

6. Il Consiglio delle Autonomie locali disciplina con regolamento la sua organizzazione interna e il suo funzionamento.

7. Il Consiglio delle Autonomie locali è obbligatoriamente sentito dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sulle proposte di legge, di regolamento e di atto di programmazione concernenti:

- a)
- b)

8. Il Consiglio delle Autonomie locali può essere sentito altresì ogni qual volta il Consiglio regionale, la Giunta regionale o il suo Presidente ne ravvisino la necessità.

9. La legge regionale stabilisce le modalità e i tempi con i quali si svolgono le consultazioni tra gli organi regionali e il Consiglio delle Autonomie locali, nonché le procedure per la elezione dei componenti del Consiglio.